${IdContratto}

**Tra**

${NOME} nato/a a <TxtLuogoNascita> il <TxtDataNascitaUser>, residente in <TxtIndirizzoUser>, con codice fiscale ${COD\_FISCALE} d’ora innanzi indicato/a come” il/la Dipendente”

**e**

Smart Società Cooperativa Impresa Sociale, codice fiscale e partita IVA 08394320967, sede legale in Via Casoretto 41/A a Milano - 20131, qui rappresentata dal sig. Donato Nubile con codice fiscale NBLDNT75A25G786V in qualità di Legale Rappresentante, d’ora innanzi indicata come “il Datore di Lavoro”

E congiuntamente indicati con la denominazione “Le Parti”

**Premesso che:**

a) il Datore di Lavoro intende far ricorso al lavoro intermittente in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e ss. del d.lgs. 81 del 2015 e segnatamente con riferimento alle attività svolte da “Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici” individuate tra le attività di cui al D.M. 23.10.2004. E che il Datore di Lavoro intende fare riferimento al CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo.

b) Il/La Dipendente ha manifestato il proprio interesse nei confronti della proposta della Società

e intende accettare le modalità di lavoro intermittente come in seguito esplicitate.

**Le parti convengono che:**

1. Premesse

Le premesse di cui ai punti a) e b) costituiscono parte integrante del presente accordo.

**2. Oggetto, mansioni e inquadramento**

2.1) Il/La Dipendente è assunto/a con un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato dal ${DATA\_INIZIO} al ${DATA\_FINE}.

2.2) Il/La Dipendente, in virtù del presente contratto di lavoro intermittente, si pone a disposizione del Datore di Lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa a chiamata,

secondo le previsioni di cui agli artt. 13 e ss. del d.lgs. 81 del 2015, in conformità a quanto previsto ai punti che seguono.

2.3) Il/La Dipendente sarà impiegato in qualità di ${PROFESSIONE} con inquadramento al ${CNNL} livello del CCNL applicato.

**3. Patto di prova**

La costituzione del rapporto è subordinata al favorevole esito di un periodo di prova per la cui durata si rimanda al CCNL di riferimento. Durante tale periodo le Parti potranno risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro, senza bisogno di alcun preavviso e/o indennità sostitutiva.

**4. Luogo di lavoro**

La sede di lavoro del/della Dipendente sarà presso la sua residenza, così come risultante dalla domanda di ammissione alla cooperativa o da successive comunicazioni. Il/La Dipendente si

rende comunque disponibile a prestare la sua attività in sedi diverse, che gli saranno indicate Datore di Lavoro in occasione delle singole chiamate.

**5. Trattamento economico**

5.1) Nei periodi di svolgimento della prestazione lavorativa sarà riconosciuto al/alla Dipendente – in proporzione alla quantità del lavoro svolto ed entro il giorno 10 del mese successivo ovvero con la diversa tempistica concordata tra le parti al momento della chiamata – un compenso pari al livello minimo giornaliero fissato dal CCNL di riferimento, in relazione all’inquadramento previsto per la mansione oggetto del presente contratto.

5.2) Fermo restando il rispetto dei minimi retributivi previsti dal CCNL cooperative di produzione culturale e spettacolo, tra le Parti potranno essere convenuti diversi accordi economici, anche in forma scritta, che tuttavia avranno efficacia limitatamente alle singole chiamate.

5.3) Per effetto del rapporto svolto in modo intermittente – e comunque nel rispetto del trattamento economico suindicato – gli istituti di retribuzione diretta e differita, escluso il trattamento di fine rapporto, saranno riconosciuti al/alla Dipendente in proporzione ai periodi di effettivo lavoro svolti.

5.4) Il presente contratto intermittente è stipulato senza che il/la Dipendente sia obbligato/a a rispondere positivamente alla chiamata del Datore di Lavoro. Pertanto, nei periodi in cui non svolgerà alcuna attività lavorativa a favore del Datore di Lavoro, il/la Dipendente non maturerà alcun credito retributivo diretto o indiretto, salvo l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi connessi al suo status di lavoratore/lavoratrice.

**6. Orario di lavoro**

La durata della prestazione oggetto delle singole chiamate al lavoro, nonché la collocazione temporale saranno comunicate dal Datore di Lavoro contestualmente alla chiamata, con le modalità di cui al punto 7).

**7. Modalità della chiamata**

Il Datore di Lavoro chiamerà il Dipendente con preavviso di un giorno (24 ore) rispetto all’inizio dell’attività lavorativa richiesta e la chiamata potrà essere effettuata in forma orale, a mezzo telefono o in forma scritta (via e-mail) al numero di telefono o all’indirizzo e-mail risultanti dalla domanda di ammissione alla cooperativa o da successive comunicazioni. Il/La Dipendente sarà inoltre tenuto/a a comunicare immediatamente al Datore di Lavoro la Sua eventuale disponibilità al lavoro e informare tempestivamente sulle eventuali variazioni dei recapiti telefonici e di posta elettronica indicati.

**8. Impedimenti alla chiamata**

In caso di malattia o comunque di temporanea indisponibilità al lavoro, all’interno di un periodo di effettiva assegnazione al lavoro, il/la Dipendente è tenuto/a a darne tempestiva comunicazione al Datore di Lavoro, specificando la durata dell’impedimento e facendo seguire la regolare certificazione sanitaria.

**9. Privacy**

Con la sottoscrizione del presente contratto il/la Dipendente autorizza il Datore di Lavoro a conservare, archiviare e trattare i suoi dati personali compresi quelli definiti sensibili, necessari per la corretta formalizzazione del rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).

**10. Sicurezza**

Il Datore di Lavoro dichiara di applicare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare la disciplina di cui al d.lgs. 81 del 2008 e successive modificazioni. Il/La Dipendente si impegna ad uniformarsi a tali prescrizioni e a rendere note eventuali situazioni anormali riscontrate durante la propria attività lavorativa.

**11. Riservatezza e obbligo di fedeltà**

Con la stipulazione del presente contratto il Dipendente si impegna a seguire le più rigorose norme di riservatezza circa i dati e le notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, dell’esecuzione dell’attività lavorativa. Il Dipendente si limiterà ad utilizzare tali dati nei limiti dello scopo per cui sono conferiti.

**12. Rinvio al CCNL**

Per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente contratto individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disciplina degli istituti riguardanti malattia, infortunio, maternità e recesso) si fa esplicito rinvio a quanto previsto dal CCNL applicato.

La invitiamo a restituirci copia della presente sottoscritta per accettazione e benestare.

Milano, ${DATA\_CONTRATTO}

Il Datore di Lavoro Il/La Dipendente

